

Qualora le richieste finalizzate alla costituzione di forme associate risultino superiori ai tetti indicati (sia in termini percentuali che di corrispondenza economica) la problematica sarà oggetto di valutazione da parte dei firmatari del presente accordo, entro il mese di febbraio 2002.

Collaborazione di studio e/o infermieristica - art.45 lett.B4 e B5

L'indennità per la collaborazione di studio e/o infermieristica è riservata ai medici di medicina generale che non hanno limitazioni di massima esclusa la medicina dei servizi e la continuità assistenziale. Per particolari situazioni sarà acquisito il parere del Comitato Aziendale ex art. 11 DPR 270/2000.

I criteri di priorità cui atenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità di collaborazione di studio e/o infermieristica sono:

- 1 - i soggetti che hanno attivato la collaborazione di studio ai sensi del DPR 484/96
- 2 - i soggetti ai quali non era stato riconosciuto il diritto secondo il precedente ACN (484/96) causa superamento del tetto previsto
- 3 - i soggetti che aderiscono a forme associate
- 4 - i soggetti con maggiore carico di scelte

L'indennità relativa al collaboratore di studio viene corrisposta:

- per i medici con meno di 1000 scelte con la presenza per almeno 5 ore settimanali
- per i medici con più di 1000 scelte con la presenza per almeno 8 ore settimanali

Per i medici associati nella forma della medicina di gruppo in numero superiore a tre componenti l'indennità scatta con un minimo di trenta ore settimanali di presenza del collaboratore di studio.

Tale indennità sarà erogata ad un massimo di sei medici che utilizzano lo stesso collaboratore.

L'indennità relativa al collaboratore infermieristico viene corrisposta:

- per i medici con meno di 1000 scelte con la presenza per almeno 5 ore settimanali
- per i medici con più di 1000 scelte con la presenza per almeno 8 ore settimanali

L'assunzione può essere fatta direttamente dal medico o da altri soggetti (società di servizi, cooperative) secondo il contratto nazionale dei dipendenti per gli studi professionali di IV categoria e degli infermieri professionali, o con un contratto di natura libero professionale, o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per quanto riguarda le forme associate, il contratto di assunzione potrà essere stipulato da un solo componente il gruppo fermo restando l'erogazione degli incentivi a tutti i componenti.

I medici di medicina generale che ricevono le prestazioni relative al collaboratore di studio o infermieristico da società o Aziende terze dovranno esibire fatture contenenti il numero di ore prestate dal suddetto personale.

Le percentuali dei due istituti sopra richiamati sono così aumentate:

- Art.45, lett.B4, Indennità di collaboratore di studio medico.....dal 25% al 32%
- Art.45, lett.B5, Indennità di personale infermieristico.....dal 5% al 18%

Tutti gli istituti incentivanti sopra richiamati saranno oggetto di monitoraggio e valutazione in base ai dati del secondo semestre 2001.

Assistenza delle residenze protette e nelle collettività - Art.45, lett.C2, comma 1, DPR 270/2000

Il corrispettivo previsto per gli accessi è di Lit.45.000, a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di recepimento del presente accordo.